

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 55 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche);

Parere ex articolo 91 R.I.

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 55/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 20 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.224 del 21 luglio 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 27 luglio 2021 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.226 del 21 luglio 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Gambini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 55/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 20 luglio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.123 del 21 luglio 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 27 luglio 2021 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.125 del 21 luglio 2021);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- a) le Associazioni di categoria richiamate per consultazioni e pareri, ovunque presenti nella proposta di legge n. 55/2021, sono sostituite con la dicitura: "Associazioni del Commercio, servizi e turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione";
- b) al punto 1 dell'articolo 5 (Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità) le parole "...i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale....";
- c) al comma 2 dell'articolo 9 (Osservatorio sulla rete commerciale) dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le seguenti: "e la composizione di tale organismo non può comunque prescindere

- dalla presenza delle Associazioni del Commercio, servizi e turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione”;
- d) alla lettera j), del comma 1 dell’articolo 18 (Definizioni), le parole “anche in forma di associazione” sono sostituite dalle seguenti: “anche rappresentato da un’Associazione del Commercio, servizi e turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione”;
- e) i commi 2 e 3 dell’articolo 22 bis (Esercizi di vicinato nei centri storici) sono soppressi;
- f) al punto 4 dell’articolo 24 (Grandi strutture di vendita) dopo le parole “...delle organizzazioni sindacali dei lavoratori” sono inserite le seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
- g) al punto 1 dell’articolo 50 (orari e pubblicità dei prezzi), dopo le parole “...e dei contratti collettivi di lavoro” sono aggiunte le seguenti: “nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.”.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

Con la DGR n. 675 del 31 maggio, la Regione Marche ha predisposto un nuovo testo sulla disciplina del commercio, in sostituzione dell'attuale normativa in vigore, la l.r. 27/2009, che con l'approvazione in aula della pdl n. 55/2021 verrà espressamente abrogata.

Tra le novità (almeno 9 articoli di nuova concezione concentrati all'inizio della PDL), ci sono indicate in premessa le filosofie che aiutano gli enti locali e gli addetti ai lavori ad interpretare in maniera più corretta la ratio con la quale le nuove norme sono state concepite e stilate, oltre a dogmi che favoriscono lo sviluppo della rete distributiva e gli impegni alla lotta contro l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali (articolo 4). Viene meno, rispetto alla legge regionale 27/2009, l'articolo che tratta le funzioni della Regione (ex articolo 2), ma la funzione che in esso era contemplata viene espressamente chiamata in causa nei singoli articoli, ove richiesta, piuttosto che nella forma generica precedente.

Si introduce nella nuova legge, il rimando diretto alla norma regionale sull'utilizzo della plastica (articolo 6 rif. Legge regionale Marche n. 7 dell'01/08/2019).

Cambia l'impianto fisso dell'Osservatorio del Commercio; con l'articolo 9 la pdl n. 55/2021 demanda alla Giunta la composizione dell'Osservatorio in questione eliminando – rispetto all'articolo 5 dell'attuale l.r. 27/2009 – la lista dei componenti ex lege (tra cui le Associazioni del commercio, turismo e servizi).

Con l'articolo 11 vengono individuati i "Distretti commerciali" i cui ambiti sono definiti dalla Giunta Regionale e dalla Competente Commissione ed il cui contenuto dei distretti è: "I Comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali".

Viene infine ribadito, in più di un'occasione (o in più Titoli) l'ambito di applicazione della legge in questione, e conseguentemente vengono classificate le categorie a cui la norma non è rivolta. Tra queste – e ce n'è davvero bisogno ormai – vi sono le attività artigiane, inquadrare dalla legge 443 dell'8 agosto 1985. È importante sottolineare questo passaggio, poiché l'attuale pandemia ha contribuito, tra le altre cose, alla generazione di confusione sulla differenza che intercorre tra un pubblico esercizio e un'attività alimentare artigiana. Per motivi di interesse superiore sanitario, le norme di divieto dei vari DPCM susseguitesisi da marzo 2020, hanno accumulato le sorti di tipologie di aziende diverse per concezione e status (pubblici esercizi e artigiani alimentari), per le quali è ormai effettivamente giunto il momento di riposizionare le caratteristiche distintive, poiché alle diverse tipologie corrispondono diversi oneri.

L'articolo 18 introduce a sua volta, nuove dimensioni (massime) per gli esercizi di vicinato (comma 1 lettera e), portando da 150 a 200 metri quadrati il limite dimensionale per quelli operanti in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e da 250 a 400 metri quadrati per quelli operanti in comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L'altra novità introdotta dalla pdl è il censimento e la nomenclatura, all'articolo 18 di forme di aggregazione commerciale come il "PARCO COMMERCIALE" (ex articolo della 16 bis l.r. 27/2009 oggetto di ricorso da parte del Consiglio di Stato nel 2014 e quindi cancellato) e il "CENTRO COMMERCIALE NATURALE".

In seguito alle definizioni delle tipologie di forme distributive e l'assegnazione delle loro caratteristiche distintive (articoli dal 20 al 44), la norma definisce le regole di vendita "speciali" come le promozioni e le svendite nelle loro forme e tipologie (Sezione IV, articoli dal 46 al 49).

Con la stesura delle norme comuni, il legislatore ha inquadrato le forme di gestione delle aziende afferenti alla norma, apertura, subingresso, sospensione, chiusura, decadenza dell'esercizio. In questa sezione tuttavia si sono riscontrate incongruenze con le norme nazionali generali, nell'utilizzo di termini (e relativi procedimenti) per altro previsti sia dal d.lgs. 222/2016 che dalle DGR Marche 634/2017, DGR 619/2019 E 1243/2019. Con l'introduzione della "COMUNICAZIONE" al posto della "SCIA" per i procedimenti amministrativi, la Regione Marche intende semplificare i procedimenti, alleggerendo il carico burocratico per le aziende. In questa circostanza, le associazioni del commercio, servizi e turismo hanno espresso perplessità rispetto ad una uniformità con il quadro normativo nazionale, se non fosse, che quest'ultimo, è in procinto di subire modificazioni a mezzo della richiesta della Conferenza Unificata Stato Regioni. In sostanza, la Regione Marche si pone come precursore di una prossima riforma in tema di SUAP e abilitazioni all'attività, anticipando le future riforme proposte.

Anche dal confronto con gli uffici della struttura regionale, è emersa la volontà (per altro espressa nel documento istruttorio della PDL stessa) di accedere ad una semplificazione amministrativa. Per questo il testo predisposto indica che l'apertura, il trasferimento di sede e/o di proprietà siano trasmessi ai competenti SUAP attraverso la COMUNICAZIONE e non più attraverso l'attuale istituto della SCIA.

Questo è chiaramente un segnale di semplificazione, apprezzato dalle categorie; tuttavia è importante rilevare alcune criticità, in modo tale da fornire alla Commissione e al Consiglio spunti ed elementi di valutazione, che permettano di operare le modifiche introdotte con la dovuta attenzione.

Il d.lgs. 222/2016, istituendo la SCIA, all'articolo 5 consente contestualmente ulteriori elementi di modifica regionale, volti alla semplificazione per le imprese. Resta il fatto, al giorno d'oggi, che i procedimenti di cui al citato decreto legislativo del 2016 sono "governati" da una legge (241/1990) che norma gli endoprocedimenti amministrativi (articoli 19 e 19 bis), determinando cosa, come e quando controllare le dichiarazioni (rese ai sensi del DPR 445/2000) delle aziende, in seno alla SCIA ed alla modulistica nazionale standardizzata.

Per quanto concerne la comunicazione, per come conosciuta al giorno d'oggi, non ci sono prescrizioni di sorta. L'effetto dell'introduzione, di questo istituto (comunicazione) al momento attuale, in sostituzione del precedente (SCIA), è da un lato quello della semplificazione, ma dall'altro, è quello del mancato controllo di qualsiasi requisito di qualsiasi genere. Un SUAP che riceve una comunicazione, stando alla vigenza normativa statale attuale, non ha l'onere del controllo (se non volontario) e della tempistica dello stesso.

Pertanto, a nostro parere, risulta particolarmente efficace introdurre una "clausola transitoria", che accompagni la comunicazione contenuta nella pdl n. 55/2021 alla riforma della legge 241/1990, affinché non si creino fraintendimenti tra i livelli amministrativi e le aziende, e affinché a quest'ultime sia garantita la regolarità delle azioni da compiere, oltre che una base normativa e numerose risoluzioni ministeriali (MISE) che aiutano l'interpretazione delle leggi vigenti.

Viene inoltre tracciata una linea sobria di gestione del commercio su area pubblica, che da 4 anni ormai è fagocitato dall'accavallarsi di norme e provvedimenti nazionali non coerenti fra loro, tanto da portare ad una semi paralisi il comparto e le Amministrazioni locali, che si trovano nel dubbio di applicazione della norma in materia, visti i contrastanti provvedimenti, ora ministeriali, ora legislativi e talvolta da Autorità amministrative Indipendenti istituite dalla legge 287/1990 come il Garante della Concorrenza e il Mercato.

Viene contemplato infine il "baratto" (articolo 66, comma 2, lettera a), questione impensabile nel 2021.

Con l'articolo 78, viene estesa, passando da 7 a 8 mesi, la stagionalità dell'attività.

Una delle reali novità introdotte dalla pdl in questione è quella introdotta dall' articolo 79, nel quale viene censito e normato l'home restaurant, la cui disciplina comunque abbisogna di approfondimenti nel prossimo futuro.

Permane anche in questo testo normativo (articolo 81), una formula amministrativa di vantaggio nei confronti delle attività temporanee di somministrazione (l'attuale articolo 65 della l.r. 27/2009 – SICA temporanea), dal momento che non viene richiesto il requisito professionale per questa tipologia di esercizi, i quali - si ricorda - sono quelli attivati per la realizzazione delle Sagre. Su questo argomento, le osservazioni delle categorie del Commercio, Servizi e Turismo non sono state recepite.

Come sopra detto, prima della stesura delle norme regolanti la distribuzione dei carburanti e gli interventi finanziari, il nuovo contributo normativo tratta le attività di somministrazione, introducendo anche nuovi concetti di ristorazione, che abbisognano comunque di una particolare cura nella definizione dei passaggi.

Infine un'importante novità, non solo ordinamentale, è introdotta con questa DGR/PDL dagli articoli 132 e succ.. La Regione Marche istituisce ex lege gli interventi finanziari per il commercio, ampliando la platea dei destinatari e istituendo un minimum annuale da destinare allo sviluppo del commercio. A questo proposito, le Associazioni di settore hanno dichiarato fin a subito, che è chiaro il fatto che ad una platea troppo ampia di destinatari corrisponde una scarsa efficacia dell'intervento.

Viene introdotto con gli articoli in questione, il concetto che la Regione destina parte di fondi ai Comuni con il vincolo di riservare tale dotazioni a favore del commercio. Anche qui visti i presupposti per cui la riforma del testo viene elaborata ed i dettami con la quale essa si sviluppa nel suo contenuto, andrebbero escluse le attività che per definizione non appartengono a questo comparto (agricoltura e artigianato).

Va infine detto, che numerose sono state le osservazioni proposte dalle Associazioni di Categoria del commercio, servizi e turismo (Confcommercio e Confesercenti) durante la fase consultativa ed accolte dalla II° Commissione Consiliare (Il 70% delle argomentazioni infatti è stato giudicato valido e introdotto). Resterebbero ancora alcune precisazioni da definire, che possono tuttavia essere rimandate (almeno in parte) e riprodotte nei regolamenti applicativi di cui all'articolo 15 della pdl in questione.

Descritta la relazione in premessa e nell'espressione di un parere genericamente favorevole di proposta preliminare, risulterebbe particolarmente efficace al fine di rendere organica la riforma, l'introduzione delle osservazioni di seguito riportate.

ART. 7 - ESCLUSIONE DELL'AMBITO D'APPLICAZIONE: in questo articolo, la Regione si contraddice rispetto a quelli che seguono. Infatti al comma 3 lettera h) dell'articolo in questione viene decantata l'attività di vendita delle opere del proprio ingegno, attività che la norma inquadra e gestisce al comma 2 lettera b dell'articolo 66, indicando che i soggetti a cui è riferito il mercatino in questione sono i venditori di prodotti di propria invenzione.

Pertanto fa d'uopo che all'articolo 7 della DGR/PDL VENGA ELIMINATA la lettera h) del comma 3. In alternativa, si chiede l'eliminazione dell'articolo 66, poiché nello stesso viene censita una forma di scambio previo pagamento non inquadrabile nel commercio e pertanto si compie una violazione del principio di competenza delle norme. I creativi o gli hobbisti, sono commercianti oppure non lo sono. In entrambi i casi è giunto il momento di porre l'opportuna chiarezza, in virtù dell'articolo 4 della DGR/PDL in questione, che dichiara il contrasto all'abusivismo e/o alle pratiche illegali ed in questo caso, ci troviamo nella posizione di abusivismo commerciale e probabile evasione del fisco (oltre alla pratica della concorrenza sleale).

ART. 8 – SUAP -: si chiede di aggiungere il riferimento normativo al decreto legislativo 222/2016 dopo le parole "Conferenza Unificata".

ART. 9 – OSSERVATORIO SULLA RETE COMMERCIALE -: si chiede di modificare la dicitura presentata al comma 2 dell'articolo in questione, aggiungendo dopo la parola "funzionamento", le parole "la composizione di tale organismo non può comunque prescindere dalla presenza

delle Associazioni del Commercio, servizi e turismo più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione.”

ART. 12 – SETTORI MERCEOLOGICI -: questo articolo tratta i temi che attualmente sono contenuti all’articolo 7 della l.r. 27/2009. Nella nuova proposizione, viene meno la dicitura seguente, di cui si chiede la reintroduzione nel competente articolo della pdl in questione:

- “Non rientra nel settore alimentare la vendita dei mangimi per animali”

Benché il concetto sia ormai noto agli addetti ai lavori, questa è una nota che facilita la lettura della norma.

ART. 18 – DEFINIZIONI: nello scorrimento delle definizioni censite nell’articolo in questione, si trovano alcune diciture che non aiutano l’applicazione della norma. Tra queste vi è quella contenuta alla lettera j) del comma 1, dove in seguito all’individuazione dei centri commerciali naturali, si trova la dicitura “anche in forma di associazione”. Nel caso in cui, l’intento del legislatore è quello di individuare un corpus come referente dell’area, è allora opportuno che sia richiesto l’intervento delle categorie del commercio servizi e turismo, le quali sono preposte a questa funzione, piuttosto che l’individuazione e lo sdoganamento di associazioni di quartiere, se non di via, che non hanno per concepimento e concezione le caratteristiche atte allo sviluppo progettato, ma sono contenitori spontanei utili a sé stessi. Pertanto si chiede di sostituire le parole “anche in forma di associazione” con le parole “anche rappresentato da un’ Associazione del Commercio, servizi e turismo più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione”.

Così come indicata, la dicitura stessa sembra fine a sé stessa e trova elementi di conflitto con i bandi per la realizzazione dei Centri Commerciali Naturali emanati dalla Regione Stessa.

ART. 22 – ESERCIZI DI VICINATO: al comma 1, in grassetto rispetto al normale carattere si trova la dicitura che indica che gli esercizi di vicinato operano in regime di comunicazione, ivi compresa l’apertura. Tale previsione, è in contrasto con il d.lgs. 222/2016 e con il relativo punto 1.1 della tabella A ad esso allegata di cui è parte integrante.

Pertanto si chiede di modificare la dicitura indicando la SCIA al posto della comunicazione, per le pratiche di apertura, trasferimento di sede ed ampliamento.

ART. 32 – VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI -: anche in questo caso, si chiede che la norma regionale sia adeguata a quella nazionale (nonché alle DGR Marche del 2017 e 2019 sul tema), prevedendo l’invio della SCIA (e non della comunicazione) nei casi contenuti nella tabella A, Sezione 1, del d.lgs. 222/2016.

ART. 33 – VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRI SIST. DI COMUNICAZIONE -: si chiede, che venga inserito un comma 1 bis, nel quale il legislatore regionale ricordi e chiarisca che come previsto dalle norme sovra ordinate, nel caso in cui l’attività in questione venga effettuata da esercizi già in possesso di scia o autorizzazione (esercizi di vicinato, bar, ristoranti, commercio su aree pubbliche), la SCIA non deve essere inviata, così come previsto al punto 1.11.4 della tabella A del d.lgs. 222/2016.

Parimenti, si chiede che venga usato l’acronimo SCIA in conformità delle leggi statali.

Sembra infatti che la Regione, con l’utilizzo della parola “comunicazione” o del concetto che sottende alla stessa abbia l’intento di semplificare l’accesso all’attività delle imprese. Così non è, dal momento che le pratiche sottostanti all’invio delle SCIA e comunicazioni ai SUAP, a cui la Regione si è adeguata da tempo, godono se così impostate anche di risoluzioni ministeriali che fanno capo a leggi dello stato, che verrebbero quindi confuse o verrebbero meno, nel caso in cui fossero previsti regimi abilitativi diversi dalla nostra regione rispetto al resto d’Italia.

ART. 46 – VENDITE STRAORDINARIE – l’articolo adegua i precedenti dettami sul tema, all’evoluzione che il commercio sta subendo con particolare velocità. Tuttavia risulta intelligente proporre una “clausola di salvaguardia” in tale articolo, che consenta un intervento a mezzo di determine o delibere di specificare le questioni non trattate direttamente dall’articolo in questione.

ART. 49 – VENDITE PROMOZIONALI - si chiede che come previsto nell'attuale Testo Unico del Commercio permanga il divieto nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi di effettuare le vendite promozionali pubblicizzate.

ART. 53 – CHIUSURA O DECADENZA DI UN ESERCIZIO – al comma 1 lettera d) dopo la parola legge (inizio seconda riga) si chiede di aggiungere le parole “e/o del Regio Decreto 773/1931”. Per competenza, gerarchia e cronologia delle fonti normative, ci sembra giusta la citazione delle norme sovraordinate che richiamano comunque spesso circolari interpretative di settore espresse dai competenti Ministeri.

ART. 55 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – DEFINIZIONI – per la fluidità del comparto in questione e dopo il confronto con la base associativa sul tema, si chiedono le modifiche che seguono:

- comma 1 lettera h) al termine del capoverso aggiungere “senza l'assegnazione di ulteriori posteggi, replicando quindi il mercato già istituito, in altri periodi dell'anno, in modo che vi siano gli stessi operatori”

ART. 58 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI – al comma 2, dopo la frase “rinnovabili secondo la normativa vigente” si chiede di aggiungere “e comunque per 12 anni, fermo restando l'individuazione delle modalità nel regolamento di cui all'articolo 15”. La Regione Marche, anche in virtù del ruolo che svolge presso la Conferenza Unificata Stato Regioni, a nostro avviso dovrebbe inviare un messaggio di buon esempio, fermo restando che l'indicazione della durata delle concessioni, in una norma regionale, non è contraria a nessun principio o norma sovra ordinata.

ART. 60 – POSTEGGI RISERVATI – al comma 1 lettera d) viene indicata la possibilità di riservare percentuali di posteggi per alcuni soggetti o categorie di soggetti. La normativa in questione è però la Disciplina delle attività commerciali nella Regione Marche pertanto, in questo testo non possono avere spazio (e tanto meno in forme istituite di commercio) gli hobbisti. Si chiede la cancellazione della lettera d) del comma 1, che non trova nessuna ragione di essere censita nelle norme di settore.

Si chiede inoltre di porre alcuni limiti numerici alle altre categorie censite, così come di seguito proposto:

- max 5% produttori agricoli, anziché 10% - comma 1 lettera b)
- max 1 posteggio in totale ogni 100 banchi per equo solidale, artigiani e servizi

ART. 61 – ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – per coerenza, si chiede di sostituire la parola “comunicazione” con la parola SCIA nel comma 1.

Si evidenzia per altro che coerentemente con le norme di inquadramento statali superiori, i commi successivi all'1, nel presente articolo menzionano la SCIA (da noi ritenuta valida e corretta). Pertanto si rende necessaria la modifica richiesta.

ART. 63 – MODIFICHE AI MERCATI E FIERE GIA' ESISTENTI E TRASFERIMENTO – dopo l'abrogazione della l.r. 26/1999 e l'approvazione della l.r. 27/2009 e s.m.i con la pubblicazione sul BUR 110 del 28 novembre 2014, numerosissime sono state le occasioni in cui questo articolo è stato chiamato in causa dalle Amministrazioni Comunali per lo spostamento, parziale o meno, dei mercati. Il vulnus per il quale la categoria soffre di continue vessazioni è proprio la parola “pubblico interesse”. Oggi, nel 2021 il legislatore è chiamato a compiere uno sforzo che renda giustizia a questa categoria del commercio e che inquadri le fattispecie per cui un mercato possa essere spostato. Si richiede pertanto un approfondimento che eviti – come anche recentemente successo – che gli operatori debbano ricorrere alla magistratura per veder riconosciuto il diritto al lavoro. Si chiede pertanto che la dicitura contemplata alla lettera a) del comma 2 venga implementata da elementi sostanziali e specifici che diminuiscano la possibilità da parte dei Comuni di fare appello ad una voce generica per ricomprendere all'interno di essa tutte le fattispecie che vogliono. Si propone quindi di aggiungere a tale lettera del comma in questione che nei motivi di pubblico interesse – in virtù delle concessioni di posteggio e della salvaguardia della stabilità del lavoro – non sono ricomprese manifestazioni che prevedono la partecipazione e la vendita diretta di altri soggetti imprenditoriali o

meno (ancorché posta a corona dell'evento principale). Troppo spesso infatti si è assistito negli anni allo spostamento di mercati in favore di piste di pattinaggio su ghiaccio (ad esempio) dove a corona delle stesse sono stati previsti mercatini di vario genere, che di fatto hanno soppiantato il posto assegnato con concessione ad imprenditori, per fare spazio ad altri venditori più o meno codificati (al fisco). Se è vietato porre limitazioni alla concorrenza, allora non va favorita quella sleale, e tanto meno possono essere calpestati diritti di alcuni in favore di altri.

Al fine di migliorare e risolvere alcune problematiche ricorrenti, che insorgono nell'applicazione dell'articolo in corso si chiede di modificare il capoverso che inizia nella quarta riga del comma 3, nella maniera che segue: nel caso in cui la graduatoria per lo spostamento venga elaborata durante la fase di subentro (mortis causa e per atto tra vivi), si considerano le presenze del cedente.

Conseguentemente alla riga 6, dopo il punto si chiede di inserire la seguente dicitura:

- in caso di acquisto di azienda e a rilascio del titolo intestato all'acquirente avvenuto – al nuovo proprietario dell'autorizzazione di cui giusta concessione -, si considera la data di inizio attività da parte dell'acquirente.

Infine si propone l'introduzione di un ulteriore comma – comma 5 – con la seguente dicitura: “nel caso in cui un operatore soggetto a spostamento sia titolare di 2 o più posteggi attigui, esso potrà scegliere gli stessi, quando convocato per la scelta del primo di essi”.

L'introduzione di questo comma/concetto elimina la condizione in cui un imprenditore di commercio su aree pubbliche, in un mercato o fiera, acquista un ulteriore posteggio e si imbatte successivamente in uno spostamento che lo trova in posizioni diverse nella graduatoria (in relazione al diverso numero di presenze maturate dalle due o più autorizzazioni).

ART. 66 – MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO -: è irragionevole ed illogico che i così definiti “mercatini” dove è concesso che operino soggetti sprovvisti di partita iva e quindi non imprenditoriali compaiano in una norma regionale per il commercio.

È chiaro che la scrivente Associazione chiede di eliminare gli articoli presenti nella DGR/PDL che gestiscono/normano forme di scambio assimilate a quelle commerciali ma che non sono realizzate da portatori di partite iva.

In subordine a tale richiesta, indichiamo comunque alcune osservazioni relative all'articolo in questione.

Al comma 1 il legislatore “ha dimenticato di identificare” le organizzazioni di categoria, definendole “maggiormente rappresentative” senza indicare il comparto (rappresentative di?). Pertanto si chiede di aggiungere, nella prima riga, dopo la parola “rappresentative” le parole “del Commercio, servizi e turismo più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione”.

Alla lettera b) del comma 4, in conseguenza della lettera a), si evidenzia che viene data per scontata – o quanto meno tratta con sufficienza – la vidimazione del tesserino. Si chiede quindi l'aggiunta alla lettera a) del comma in questione delle parole “la vidimazione” da porre prima delle parole “le caratteristiche” – all'inizio del comma -.

Perimenti, il legislatore, dimentica alla successiva lettera c) del comma 4 di identificare il numero massimo di “esposizioni” a cui l'hobbista o l'operatore di baratto può partecipare. Per correttezza verso il mondo imprenditoriale, si chiede che venga indicato il numero massimo di esposizioni a cui i soggetti in questione possano partecipare, quantificabile in massimo 12 volte l'anno e va aggiunto l'obbligo, da parte dell'Amministrazione Comunale ospitante l'iniziativa di vidimare il tesserino, il quale dovrà avere validità massima, con riferimento alla lettera a) del comma 4, identificabile in 24 mesi.

Se l'intento del comma 6 dell'articolo 66 è l'auto-vidimazione del tesserino, si chiede l'eliminazione del comma in questione, poiché sostituito dalle modifiche richieste ai precedenti commi.

È legittimo infine, con riferimento al comma 7 che, visto l'inserimento di questa pratica di concorrenza sleale in una norma sul commercio, le sanzioni applicabili siano anche quelle indicate nell'articolo 70 oltre al articolo 69 proposto nella DGR/PDL.

ART. 70 – SANZIONI – per coerenza e giustizia intesa come stesso mercato, stesse regole, si chiede che al comma 1) del presente articolo in osservazione, dopo il numero 14 si aggiunga la dicitura “o in violazione dell’articolo 66 della presente legge”.

In aggiunta a quanto sopra indicato, al comma 3 si chiede di aggiungere la dicitura che segue – dopo la cifra 1.500,00 – “la sanzione è raddoppiata in caso di violazioni riferite all’articolo 66”.

ART. 72 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE-

Sempre per le esperienze maturate dal 9 marzo 2020 ad oggi, si chiede di implementare la lettera h) del comma 1, con una dicitura volta ad eliminare questioni che nel periodo indicato sono sorte con le forze di P.L. e con la CCIAA. La dicitura richiesta è la seguente: “la funzione di mensa aziendale può essere svolta anche in generici P.E. a patto che vi sia la sottoscrizione di un contratto dettagliato di servizio mensa, che tenga conto del lavoro dipendente e dei nominativi a cui esso si rivolge”.

Al comma 9 la parola “comunicazione” deve essere sostituita con la parola “SCIA o autorizzazione”, così come indicato dal Ministero dello Sviluppo economico con le risoluzioni 50481 del 10 aprile 2015 e 493338 del 6 novembre 2017 (ad un anno di distanza dall’uscita del d.lgs. 222/2016).

ART. 76 – ATTIVITA’ ESCLUSE - Per correttezza deontologica (e per evitare fenomeni di concorrenza sleale da parte delle attività assimilate ai pubblici esercizi ma escluse dalle presenti norme), si chiede di aggiungere l’art. 88 del TULPS ai già citati artt. 86 e 110 enunciati al comma 2, - che quindi non si applica agli esclusi -.

ART. 81 – SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA – al comma 1 si chiede di aggiungere, dopo le parole “straordinarie di persone” la dicitura “o eventi straordinari” (accolta questa prima parte). Parimenti si chiede di modificare il termine di durata dell’efficacia del titolo temporaneo, da 30 a 15 giorni (IV riga del comma 1)

Sempre per il principio di coerenza, concorrenza leale e garanzia del consumatore, al comma 2 del presente articolo si chiede di aggiungere il numero “14” dopo il numero 13, questione che se non accolta non trova nessuna logica sotto altrettanti punti di vista. Una sagra, una festa, una qualsiasi manifestazione in cui vi sia manipolazione, non può prescindere dal requisito professionale, anche per la tutela degli avventori.

ART. 92 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – RETE, ATOSTRADE E RACCORDI – al comma 4 dell’articolo in questione si chiede di aggiungere la dicitura “oltre alle superiori norme di correlazione con l’Ufficio delle Dogane”.

ART. 133 – INTERVENTI E CONCESSIONE CONTRIBUTI – dal momento che stiamo parlando di norme per le attività di commercio, risulta del tutto naturale eliminare la dicitura “ed eventualmente anche alle attività artigianali”, indicata al comma 2, anche in virtù dei principi verso cui la norma si riferisce in senso generale, oltre alla dichiarata esclusione espressa nei precedenti articoli di determinate categorie. La Regione, provvederà all’individuazione di contributi per le categorie diverse dal commercio, servizi terziario, nelle apposite normative di settore.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Proposta di legge regionale n. 55 /21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente:
“Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche”.

PREMESSA

La presente legge disciplina in modo organico il commercio e ripropone istituti già disciplinati ai sensi della l.r. 27/2009 semplificando e snellendo le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali oltre all’inserimento di numerosi articoli derivanti dalle nuove disposizioni comunitarie e nazionali in tema di libertà di concorrenza e di stabilimento.

Articolo 1

(Finalità e principi)

L’articolo 1 espone le finalità e i principi del provvedimento.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Oggetto)

L’articolo 2 espone l’oggetto del provvedimento.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Motivi imperativi di interesse generale)

L’articolo 3 espone i motivi imperativi di interesse generale inerenti l’esercizio delle attività commerciali.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4

(Legalità)

L’articolo 4 promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)

L’articolo 5 tutela le condizioni di lavoro e le pari opportunità nei luoghi di lavoro del commercio.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 6

(Divieto di utilizzo della plastica)

L’articolo 6 contiene il divieto di utilizzo della plastica per l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari.

Articolo 7

(Ambito di applicazione e settori esclusi)

L’articolo 7 espone l’ambito di applicazione della legge e i settori esclusi.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 8

(Sportello unico per le attività produttive)

L’articolo 8 indica lo Sportello unico per le attività produttive come punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive.

Articolo 9

(Osservatorio sulla rete commerciale)

L’articolo istituisce l’Osservatorio della rete commerciale quale organismo permanente per l’acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva. Al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d’anno nella Missione 14, Programma 2 dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 10

(Centri di assistenza tecnica)

L'articolo prevede la possibilità per le associazioni di categoria e altri soggetti di istituire i Centri di assistenza tecnica (CAT).

I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

I CAT sono autorizzati dalla Regione sulla base di requisiti e procedure stabiliti dalla Giunta regionale. La Regione può avvalersi dei CAT per lo svolgimento di attività istruttorie in materia di contributi e finanziamenti in favore delle imprese commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 10 bis

(Tavolo regionale di coordinamento per il commercio)

L'articolo introduce il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio, costituito dagli assessori regionali o loro delegati.

Articolo 11

(Distretti del commercio)

L'articolo prevede la possibilità per i Comuni di individuare degli ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive.

La disposizione non coinvolge il comune in modo consultivo e garantisce l'invarianza finanziaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 12

(Settori Merceologici)

L'articolo individua i settori merceologici in base ai quali può essere esercitata l'attività commerciale, alimentare e non alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 13

(Requisiti di onorabilità)

L'articolo individua i requisiti di onorabilità per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14

(Requisiti professionali)

L'articolo individua i requisiti professionali per esercitare l'attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 15

(Regolamenti di attuazione)

L'articolo prevede che la Giunta regionale adotti uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 16

(Funzioni delle Province)

L'articolo stabilisce che le Province fissano i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 17
(Funzioni dei Comuni)

L'articolo conferisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione o ad altri enti e l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all'articolo 15 e nel rispetto dei PTC provinciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18
(Definizioni)

L'articolo 18 elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 19
(Sviluppo della rete distributiva)

L'articolo stabilisce i criteri, le modalità, i requisiti, gli indirizzi, le procedure necessarie per lo sviluppo, l'insediamento e l'adeguamento delle attività commerciali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 20
(Attività di vendita all'ingrosso)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio all'ingrosso è esercitata previa comunicazione effettuata al SUAP territorialmente competente ed alla Camera di Commercio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 21
(Attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

L'articolo stabilisce che l'attività di vendita negli esercizi in sede fissa è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni ad uso commerciale dei locali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22
(Esercizi di vicinato)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 22 bis
(Esercizi di vicinato nei centri storici)

L'articolo favorisce l'insediamento di esercizi di vicinato nei centri storici. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 23
(Medie strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

Articolo 24

(Grandi strutture di vendita)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea alla quale partecipano il Comune, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 25

(Centri commerciali e parchi commerciali)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale o di un parco commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 26

(Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

L'articolo stabilisce che gli interventi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

Le entrate derivanti da questo articolo, la cui quantificazione annuale è funzionale alle aperture ed ampliamenti inerenti le medie e grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono iscritte al capitolo 1405040002 del bilancio regionale e sono finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

Articolo 27

(Outlet)

L'articolo disciplina l'attività di outlet stabilendo che gli stessi possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 28

(Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)

L'articolo stabilisce che l'apertura, il trasferimento di sede, nonché l'ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 29

(Esercizi polifunzionali)

L'articolo stabilisce che nei Comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 30

(Forme speciali)

L'articolo elenca le forme speciali di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 31
(Spacci interni)

L'articolo definisce spaccio interno l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 32
(Attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici)

L'articolo stabilisce che l'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 33
(Attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)

L'articolo stabilisce che l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, sono soggetti a comunicazione da effettuare al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 34
(Attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori)

L'articolo stabilisce che l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 35
(Promozione commerciale)

L'articolo contiene disposizioni per gli operatori in tema di promozione commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 36
(Finalità)

L'articolo espone le finalità della disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 37
(Definizioni)

L'articolo definisce i punti di vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione e i punti di vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 38
(Punti vendita esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita esclusivi come esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti e possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente e comunque la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 39

(Punti di vendita non esclusivi)

L'articolo disciplina i punti vendita non esclusivi come esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali delle attività di rivendite di generi di monopolio impianti di distribuzione di carburanti esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita anche sotto forma di Centri o Parchi commerciali, esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 40

(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 41

(Forme particolari di vendita)

L'articolo elenca le forme particolari di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilendo che le stesse sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 42

(Cessazione)

L'articolo individua i casi di cessazione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 43

(Valorizzazione dei punti di vendita esclusivi)

L'articolo riconosce ai punti vendita di stampa quotidiana e periodica esclusivi lo svolgimento di un importante ruolo per il presidio del territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 44

(Diffusione gratuita della stampa)

L'articolo statuisce che l'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 45

(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai Comuni competenti per territorio la vigilanza sull'attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 46

(Vendite straordinarie)

L'articolo stabilisce che per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 47
(Vendite di liquidazione)

L'articolo stabilisce che le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 48
(Saldi o vendite di fine stagione)

L'articolo stabilisce che i saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 49
(Vendite promozionali)

L'articolo definisce le vendite promozionali quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 50
(Orari e pubblicità dei prezzi)

L'articolo rimette alla libera determinazione degli esercenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nonché prevede le modalità per l'esposizione e la pubblicità dei prezzi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 51
(Affidamento di reparto)

L'articolo prevede che il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti necessari, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 52
(Subingresso e cessazione e sospensione dell'attività)

L'articolo stabilisce che la cessazione dell'attività, il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi prorogabili di ulteriori tre, sono soggetti alla comunicazione al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 53
(Chiusura e decadenza di un esercizio commerciale)

L'articolo indica i casi in cui il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 54
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

L'articolo attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedendo all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative con introito dei relativi proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 55
(Definizioni)

L'articolo elenca le definizioni commerciali utili ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 56
(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche che può essere esercitato su posteggi dati in concessione o in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 13 e 14.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 57
(Attività mediante posteggio)

Con questo articolo si stabiliscono le regole per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati; nel contempo si definisce il numero massimo di posteggi per ogni mercato o fiera.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 58
(Assegnazione dei Posteggi nei Mercati e nelle Fiere e nei posteggi isolati)

L'articolo rappresenta le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel rispetto della direttiva Servizi e con indicazione obbligatoria da parte dei comuni di appositi bandi pubblici. Il bando deve contenere in particolare: la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori; l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area; il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando; il fac-simile della domanda.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 59
(Disposizioni generali per le fiere)

L'articolo dà indicazioni al comune per la determinazione delle aree da destinare alle fiere e le modalità alternative per assegnare annualmente i posteggi.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 60
(Posteggi riservati)

Nell'articolo si stabilisce che, il comune può riservare, mediante il suo regolamento, posteggi riservati alle categorie protette, alle organizzazioni del commercio equo solidale, ai produttori agricoli, agli hobbisti e creativi e agli artigiani.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 61
(Attività in forma itinerante)

L'articolo prevede per lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante la sola presentazione della Comunicazione al comune competente e detta comunicazione abilita l'operatore anche: all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale; alla partecipazione ai mercati e alle fiere in ambito nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 62
(Regolamento comunale)

L'articolo prevede obbligatoriamente che il comune adotti un proprio regolamento sul commercio su aree pubbliche finalizzato a stabilire modalità, criteri, orari, scadenze, svolgimento, registrazione presenze, modalità di accesso, localizzazione ed articolazione, regolazione della circolazione pedonale e veicolare, assegnazione posteggi.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 63
(Modifiche di mercati già esistenti e trasferimento)

L'articolo stabilisce che il comune deve procedere alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o

all'aumento del numero dei posteggi, alla variazione di periodicità e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera; è previsto che tassativamente il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per: motivi di pubblico interesse; cause di forza maggiore; limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari; ulteriori motivazioni previste dal Comune.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 64
(Miglioramento)

L'articolo stabilisce le regole per assegnazione dei posteggi liberi da assegnare per miglioramento tenendo conto prioritariamente: anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua; anzianità di esercizio dell'impresa.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 65
(Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

Questo articolo istituisce il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 66
(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

L'articolo istituisce i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e stabilisce quali operatori possono partecipare.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 67
(Tavolo di monitoraggio)

L'articolo istituisce il Tavolo di monitoraggio per la rilevazione, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore, comprese quelle relative all'abusivismo, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi a favore del commercio su aree pubbliche e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza di tale settore commerciale.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 68
(Orari di apertura)

Con questo articolo si prescrive che l'orario di apertura del mercato, delle fiere è stabilito dal Comune, tenuto conto prioritariamente delle esigenze degli operatori commerciali, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 69
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sospensione e inibizione dell'attività esercitata in base a SCIA)

L'articolo fissa le regole per cui sospendere, revocare o inibire l'attività di commercio su aree pubbliche.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 70
(Sanzioni)

Si fissano le sanzioni per gli operatori che esercitano l'attività senza titolo autorizzatorio o concessione di posteggio, o per chi viola le disposizioni di legge o le limitazioni o i divieti del Comune.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 71
(Rinuncia)

L'articolo prevede la possibilità di un operatore che rinuncia ad una autorizzazione di trasferire le presenze maturate in altro titolo abilitante.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 72

(Definizioni e ambito di applicazione)

L'articolo elenca le definizioni utili per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 73

(Esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce che gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

Suddivide tra attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in zone sottoposte a tutela soggetta ad autorizzazione e attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in zona non sottoposta a tutela soggetta a SCIA.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 74

(Disposizioni per i distributori automatici)

L'articolo disciplina la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 75

(Centri rurali di ristoro e degustazione)

L'articolo ricomprende tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i centri rurali di ristoro e degustazione la cui attività è esercitata in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, la cui ristorazione si basa su un'offerta gastronomica tipica della zona nel rispetto delle normative vigenti in materia e dove gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla cultura rurale della zona.

Articolo 76

(Attività escluse)

L'articolo individua le attività escluse dall'applicazione delle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 77

(Indirizzi e criteri regionali)

L'articolo stabilisce gli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale a cui i Comuni devono attenersi nell'adozione dei propri atti di regolamentazione del settore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 78

(Indirizzi e criteri comunali)

L'articolo stabilisce che i Comuni sulla base degli indirizzi regionali fissano i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 79

(Home restaurant)

L'articolo definisce l'attività di home restaurant come l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 80

(Ulteriori attività soggette a SCIA)

L'articolo individua le ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, da presentare al SUAP nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 81

(Somministrazione temporanea)

L'articolo definisce la somministrazione temporanea come l'attività svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone soggetta a comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 82

(Limitazioni all'esercizio dell'attività)

L'articolo stabilisce il divieto dei Comuni a consentire la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 83

(Subingresso)

L'articolo stabilisce che il trasferimento della titolarità di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia per atto tra vivi o per causa di morte, è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 84

(Sospensione e decadenza)

L'articolo individua i casi di sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 85

(Vigilanza e sanzioni)

L'articolo attribuisce ai comuni l'attività di vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il relativo introito dei proventi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 86

(Orari)

L'articolo disciplina la regolamentazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 87

(Pubblicità dei prezzi)

L'articolo definisce le disposizioni e le modalità inerenti l'obbligo di esposizione dei prezzi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 88

(Monitoraggio)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale organizza la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 89

(Oggetto)

L'articolo stabilisce i principi, i criteri e le regole fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, allo scopo di potenziare ed ottimizzare la funzionalità complessiva della rete.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 90
(Definizioni)

L'articolo detta tutte le definizioni relative alla attività di distribuzione dei carburanti sia su strada ordinaria, su autostrade e raccordi autostradali, sia per gli impianti ad uso privato che pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 91
(Funzioni amministrative)

L'articolo enuclea le funzioni amministrative dei Comuni in materia di rete ordinaria e delle autostrade e dei raccordi autostradali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 92
(Rete ordinaria, autostrade e raccordi autostradali)

L'articolo stabilisce tutti i compiti amministrativi dei comuni ed in particolare il rilascio delle autorizzazioni, le revoche, le sospensioni e le decadenze, la fissazione degli orari e delle turnazioni, le applicazioni delle sanzioni amministrative, la modifica ed i trasferimenti di titolarità degli impianti ed il potenziamento. Il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 93
(Nuovi impianti)

L'articolo stabilisce che i nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 94
(Tipologie di impianti)

L'articolo prevede che:

- gli impianti funzionanti con la presenza del gestore non hanno vincoli all'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 95
(Disciplina urbanistica)

Questo articolo stabilisce la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti che possono essere localizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione della zona A e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 96
(Servizi accessori)

Si stabilisce nell'articolo che presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato, nonché le rivendite di giornali e riviste, le attività artigianali, professionali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche discipline di settore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 97
(Regolamento regionale)

L'articolo prevede il regolamento attuativo e definisce quali sono le materie di intervento: i criteri e le modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti; le tipologie e le caratteristiche degli impianti stradali; gli standard di qualità e di prestazione dei servizi; l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica, privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili; i criteri e le modalità relative agli impianti ad uso privato; le modalità dei collaudi, del rinnovo, delle autorizzazioni e delle concessioni; il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e della concessione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 98
(Impianto di distribuzione ad uso privato)

Con questo articolo si intende stabilire i criteri e le modalità per apertura ed installazione degli impianti ad uso privato e si stabilisce anche i prodotti che possono essere erogati. Si definisce anche l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato per trasporto pubblico locale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 99
(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

L'articolo stabilisce che anche i contenitori-distributori mobili ad uso privato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 100
(Impianti per natanti)

L'articolo definisce in modo puntuale:

- impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico;
- impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 101
(Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

L'articolo prevede che il prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 102
(Collaudo degli impianti)

Con questo articolo si vuole prescrivere l'obbligatorietà dei collaudi per gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 103
(Monitoraggio, osservatorio)

L'articolo stabilisce che la Regione deve monitorare costantemente i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete distributiva e l'obbligatorietà dell'invio dei dati da parte di tutti gli enti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 104
(Incompatibilità degli impianti stradali)

L'articolo è di grande importanza ed è conforme alle disposizioni nazionali ed europee in materia di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 105

(Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

In questo articolo si considera di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di 15 chilometri e quindi anche se incompatibile può svolgere la sua attività fino all'installazione di un nuovo impianto compatibile.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 106

(Vigilanza e controllo)

L'articolo stabilisce che la vigilanza ed il controllo sono della Regione e dei Comuni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 107

(Orari)

Nell'articolo si stabilisce la libertà degli orari nel rispetto di un orario minimo settimanale e nel rispetto di una eventuale turnazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 108

(Sospensione e decadenza)

L'articolo statuisce le fattispecie concrete di sospensioni e di decadenze dell'autorizzazione amministrativa a svolgere l'attività. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare: la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 109

(Sanzioni)

L'articolo stabilisce e definisce in modo puntale le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione delle norme di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 110

(Finalità)

Questo articolo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei Centri agroalimentari nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 111

(Definizioni)

Con questo articolo si definiscono: mercato all'ingrosso, mercati alla produzione, mercati di distribuzione o di transito, mercati al consumo, mercati misti; e soprattutto il centro agroalimentare, inteso come infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 112

(Servizi)

L'articolo prevede che nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi: direzione del mercato; rilevazione statistica; verifica del peso o della quantità e della qualità; mentre il centro agroalimentare è: dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale; è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 113
(Piano di Sviluppo)

Con questo articolo si fissa la data di due anni perché la Regione predisponga un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 114
(Soggetti istitutori e autorizzazioni)

L'articolo stabilisce e prevede i soggetti istitutori del mercato all'ingrosso e precisamente: il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio; i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico; le società consortili; i consorzi aventi personalità giuridica o le cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 115
(Gestione)

L'articolo prevede i soggetti che possono gestire il mercato all'ingrosso e stabilisce le modalità relative ai canoni di locazione che sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 116
(Compiti del gestore)

L'articolo prevede i compiti del gestore che deve provvedere:

- ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
- alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
- alla funzionalità degli impianti elettro termo-idraulici e di telecomunicazione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 117
(Regolamento)

L'articolo stabilisce che il regolamento è fondamentale per stabilire le modalità di funzionamento di ciascun mercato all'ingrosso o del Centro agroalimentare, senza prevedere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 118
(Commissione)

L'articolo prevede l'istituzione di una Commissione con compiti consultivi e propositivi nei confronti del gestore.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 119
(Direttore)

L'articolo stabilisce l'obbligatorietà della figura del Direttore del Mercato e ne definisce i compiti principali:

- vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti;
- provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, e rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 120
(Cassa del mercato)

L'articolo dà la facoltà di istituire una cassa per la tesoreria e per le operazioni bancarie presso ogni mercato o centro agro alimentare.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 121

(Vigilanza)

L'articolo prevede che il comune ha il compito di vigilare sui mercati e sui centri agro alimentari, mentre la vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 122

(Finalità)

L'articolo stabilisce le finalità del sistema fieristico regionale ed in particolare prevede che l'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità, è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento e favorisce la crescita sociale ed economica del territorio e contribuisce all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 123

(Definizioni)

L'articolo definisce in primis cosa si intende per: quartieri fieristici, manifestazioni fieristiche, spazi fieristici non permanenti, organizzatori, enti fieristici, espositori, visitatori.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 124

(Manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua una serie di tipologie di manifestazioni fieristiche:

- fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 125

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

Si stabilisce con il presente articolo e si individua la rilevanza delle manifestazioni fieristiche che possono essere di natura internazionale, nazionale, regionale o locale e si stabiliscono i criteri e le modalità per assegnare la qualifica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 126

(Regolamento)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale con proprio regolamento attuativo provvede a definire:

- i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 125;
- i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 127;
- le modalità per la redazione del calendario di cui all'articolo 128;
- i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi;
- i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 129;
- le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 127

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo semplifica il procedimento amministrativo stabilendo la sola e semplice comunicazione per lo svolgimento di una manifestazione fieristica nella Regione Marche e stabilisce la documentazione da allegare obbligatoriamente.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 128

(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

L'articolo individua nella redazione del Calendario l'utile strumento di marketing che permette anche a livello nazionale ed europeo la conoscibilità delle fiere marchigiane.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 129

(Elenco regionale degli enti fieristici e degli organizzatori)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Ai fini della trasparenza amministrativa l'articolo istituisce l'elenco regionale degli enti fieristici e degli enti organizzatori di manifestazioni e delega il dirigente della struttura competente a costituirli e ad aggiornarli.

Articolo 130

(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

L'articolo 130 prevede che la Giunta regionale adotti annualmente il programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

Nell'ambito del programma e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l'altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale.

Gli interventi previsti da questa disposizione trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per la medesima finalità nella Missione 14, Programma 2, a carico dei capitoli sotto riportati

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	€ 25.000,00	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	€ 25.000,00	Stanziamen- to disponibile già iscritto nel bilancio vigente

Per l'attuazione degli interventi previsti da questa disposizione verranno istituiti dei nuovi capitoli come di seguito riportato:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9132	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI	€ 25.000,00	Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9133	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -	€ 25.000,00	Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9134	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO -	€ 25.000,00	Stanziamiento iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente disposizione

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 131 (Vigilanza e sanzioni)

L'articolo individua nei Comuni gli organi di vigilanza; inoltre l'articolo stabilisce le sanzioni per coloro che violano le disposizioni di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 132 (Interventi finanziari)

L'articolo promuove interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali, finalizzati a riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali, il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 133 (Interventi e concessione contributi)

L'articolo stabilisce che la Regione può concedere contributi per gli interventi regionali volti a realizzare progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato; sistemare e riqualificare le aree destinate ai mercati; realizzare interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali naturali", sviluppare e sostenere il commercio

elettronico, il commercio equo e solidale e misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche; promuovere e incentivare misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali.

In sede di prima applicazione il finanziamento degli interventi previsti da questa disposizione ammonta a complessivi € 200.000,00 importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili del capitolo sottoriportato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220006	Fondo unico per il settore del commercio	€ 200.000,00	Quota disponibile dello Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente

Per gli interventi previsti da questa disposizione si procederà alla istituzione di un nuovo capitolo come di seguito riportato

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Note
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	CNI 9057	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	€ 200.000,00	Stanziamen- to iscritto per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 134

(Destinatari dei contributi)

L'articolo individua quali soggetti destinatari dei contributi i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni; le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate; le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi; le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi; i centri di assistenza tecnica.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 135

(Programma di utilizzo delle risorse)

L'articolo stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e sulla base del programma annuale per ciascun intervento, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

A decorrere dall'anno 2022 al finanziamento si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscrivere anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 136
(Potere sostitutivo)

L'articolo attribuisce alla Giunta regionale, in caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, di intervenire in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 137
(Norma finanziaria)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022, a carico della Missione 14, Programma 2 Titolo 1, il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 130 per l'importo di 75.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9132	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ENTI PUBBLICI	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento ..
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9133	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - IMPRESE PRIVATE -	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI n° 9134	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO -	25.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento

Il comma 3 autorizza, in sede di prima applicazione, a carico della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 133 per l'importo di 200.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte per la medesima finalità a carico dei capitoli riportati nella descrizione del comma 4.

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	scheda CNI 9057	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PER ACQUISTO MERCI - SETTORE COMMERCIO	200.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento

Il comma 4 attesta la copertura della spesa autorizzata ai commi 2 e 3 a carico degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2021/2023 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, nei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità.

- Copertura comma 2

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210007	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ENTI PUBBLICI	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210009	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - IMPRESE PRIVATE - CNI/SIOPE/06	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 1	2140210011	CONTRIBUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE PER ONERI DERIVANTI DA SPESE DI ORGANIZZAZIONE (L.R. 27/09) - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - CNI/SIOPE/13	25.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile

- Copertura comma 3

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220006	Fondo unico per il settore del commercio	200.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per l'anno 2022 per la medesima finalità- interamente disponibile

Il comma 5 riduce l'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 per la legge regionale 27/2009.

Il comma 6 stabilisce la modalità di autorizzazione delle spese regionali per gli anni successivi, rinviando alla legge di bilancio.

Il comma 7 stabilisce che gli interventi di questa legge possono essere ulteriormente finanziati con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), con le assegnazioni statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 8 autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie all'attuazione.

Articolo 138

(Norme transitorie e finali)

L'articolo 138 fa riferimento alle disposizioni transitorie stabilendo:

- che le disposizioni della presente legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al regolamento;
- fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 139

(Abrogazioni)

L'articolo abroga la legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 140
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione di urgenza.
L'articolo ha natura ordinamentale.